

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e al D.P.R. 10.9.1990 n.285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) , delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31.7.1998, della L. 30.3.2001 n.130, del Decreto Ministero della Salute del 9.7.2002, del D.P.R. n.254 del 10.7.2003, della Legge Regionale della Toscana 31.5.2004 n.29, della Legge Regionale della Toscana 4.4.2007 n.18.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia di salme/cadaveri.

##### **Articolo 2**

###### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art.113 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con apposito regolamento.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt.114 e 116 del D.Lgs. n.267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

##### **Articolo 3**

###### **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## **Articolo 4**

### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1,
  - b) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne,
  - c) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie,
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune,
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune,
  - f) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10.
  - g) la nuova inumazione nel caso di salme non mineralizzate derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, che verranno stabilite con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18.8.2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 5**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, nell'ufficio comunale e nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura,
  - b) copia del presente regolamento,
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno,
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione,
  - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241

**CAPO II**  
**DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

**Articolo 6**

**Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede, attraverso le ditte abilitate al trasporto funebre (v. art.13) al deposito di osservazione e all'obitorio in locali presso l'ospedale.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n.285/1990.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive -diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 7**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva –diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell’A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 8**

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall’A.S.L.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l’identificazione del cadavere.
4. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere demandate parzialmente dall’A.S.L. alle imprese di pompe funebri mediante apposita convenzione.

### **Articolo 9**

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.),
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3,
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. n.285/1990,
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68, potranno essere inumati, a condizione che la cassa di zinco sia confezionata all’esterno del feretro,
    - in deroga a quanto sopra, ai sensi dell’art.86 comma 2 del D.P.R. n.285/1990, i feretri estumulati dopo un periodo minimo di 25 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, anche a freddo,

corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. n.285/1990,

- è consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/1990 se il trasporto è per o dall'estero,
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del D.P.R. n.285/1990, qualora la salma sia destinata a inumazione; per la tumulazione invece valgono le prescrizioni di cui alla lettera b); in sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato l'uso in ambito nazionale, del materiale denominato Mater-Bi, previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002, od altri materiali idonei autorizzati dal Ministero della Salute;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso,
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal Comune di decesso,
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso,

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva –diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, la cassa di zinco deve essere confezionata all'esterno del feretro, in modo d'agevolare le operazioni di rimozione dell'involucro di zinco per permettere la regolare mineralizzazione della salma.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.285/1990.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

## **Articolo 10**

### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, i trasporti funebri sono a carico del Comune e comunque effettuati in modo decoroso.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

4. Sono altresì a carico del Comune i servizi di cremazione, inumazione in campo comune, con relativa fornitura del feretro ed esumazione, nel caso di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

5. Nel caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha facoltà di porre a carico degli stessi le spese sostenute.

## **Articolo 11**

### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore ad ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12**

#### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco (art.22 D.P.R.285/1990).

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Articolo 13**

#### **Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. n.285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art.19/2 del citato D.P.R. n.285/1990, là dove determinato.

### **Articolo 14**

#### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, su comunicazione del Servizio di Polizia Mortuaria, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Articolo 15**

#### **Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n.285/1990.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

4. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.19 deve restare in consegna al vettore.

6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, col medesimo carro funebre.

## **Articolo 16**

### **Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

## **Articolo 17**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n.285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

## **Articolo 18**

### **Morti per malattie infettive –diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive –diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.



## **Articolo 19**

### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi Pubblici della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive –diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n.285/1990.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **Articolo 20**

### **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

## **Articolo 21**

### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. del 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

## **Articolo 22**

### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.45.

## **Articolo 23**

### **Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. n.285/1990.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 24 Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n.1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento in tutti i cimiteri comunali: nel cimitero del capoluogo e in quelli delle frazioni di Falciano, Montegiovi, Poggio d'Acona, Santa Mama, Savorgnano e Vogognano.

#### **Articolo 25 Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n.285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. n.267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero. Le operazioni di tumulazione di salme, resti o ceneri all'interno di cappelle private, possono essere effettuate da personale esterno, di fiducia degli interessati, in accordo con l'Ufficio Tecnico.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. n.285/1990.

6. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a carico delle comunità richiedenti, la forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero.

4. Il Comune provvederà a sottoscrivere apposita convenzione con l'A.S.L. per la definizione del trattamento degli anatomici.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

## **Articolo 27**

### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono altresì ricevute le salme di coloro che non risultano residenti o deceduti nel territorio del Comune, nei casi e secondo le modalità stabilite con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, tuttavia in tal caso **può essere** prevista una maggiorazione della tariffa di inumazione o tumulazione.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nella zona comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine, con le modalità di cui all'art.47 del T.U. 445/2000.

## **Articolo 28**

### **Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

1. Il personale addetto alla custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti, inoltre iscrive giornalmente, sopra apposito registro, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone il cui cadavere venga tumulato, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone il cui cadavere sia stato cremato, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenga in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc..

## **Articolo 29**

### **Consegna registri al Comune**

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere annualmente vidimati dal Sindaco e presentati ad ogni richiesta dagli uffici comunali o governativi.

2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 30**

##### **Disposizioni generali**

1. Ogni cimitero comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. n.285/1990.

#### **Articolo 31**

##### **Piano regolatore cimiteriale**

1. Ai sensi dell'art.38 T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n.1265, così come modificato dall'art.28, c.1, della Legge 166/2002, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, per ciascun cimitero, che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno vent'anni.
2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L., applicandosi al riguardo l'art.139 del D.Lgs.267/2000.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle eventuali zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;
4. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) ossario comune;
  - c) cinerario comune.
5. Possono inoltre essere individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi di costruzione comunale (cappelle) o loculi plurimi;
  - e) cellette ossario;
  - f) cellette cinerarie.

6. Ogni cinque anni saranno obbligatoriamente aggiornate le planimetrie generali di ciascun cimitero ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.285/1990.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 32 Inumazione**

1. L'inumazione è la sepoltura in terra ed è il tipo di sepoltura a pagamento che viene di norma praticato quando non sia richiesta una diversa sepoltura. Può essere gratuita qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.10 comma 4.

2. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.

3. L'assegnazione avviene per ordine cronologico e progressivo in base alle sepolture disponibili.

4. Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento.

5. Nelle sepolture ad inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri cremati.

6. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a carico del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

7. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

8. Le lapidi e i copri tomba non potranno coprire più di 2/3 della superficie del tumulo. Se ne consiglia la posa in opera dopo che siano trascorsi sette mesi dalla data di inumazione, per evitare il verificarsi di eventuali movimenti, e laddove si verificassero, il nuovo posizionamento in opera dei manufatti dovrà essere eseguito a cura e spese dei familiari del defunto.

9. E' obbligatorio che sulle lapidi e i copri tomba siano scritti nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

10. Per le inumazioni nel cimitero del capoluogo, è obbligatoria l'installazione di cippi/lapidi, così come previsto nello schema allegato al presente regolamento, al fine di uniformare le tombe e favorire i processi di mineralizzazione (vedi allegato A).

11. Le tariffe per l'inumazione in campo comune sono stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 33 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie (loculi, volte murate, cripte, cappelle di famiglia, ossari) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione, secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e9 del D.P.R. 285/1990.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e dell'art.13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993.

5. ~~E' consentita la collocazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie in unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art.13.3 della Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993). Si possono inserire in un unico tumulo: un feretro e una cassetta di resti mortali; o una urna cineraria; due cassette di resti mortali; due urne cinerarie; una cassetta di resti mortali e una urna cineraria.~~ **“E' consentita la collocazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie in unico tumulo, anche in presenza di un feretro (art.13.3 della Circolare del Ministero della Sanità n.24/1993), fino ad un massimo di due cassette o di due urne cinerarie, ovvero di una cassetta e di un'urna cineraria, purchè si tratti resti o ceneri del coniuge, di un parente di primo grado o di un convivente (risultante iscritto nello stato di famiglia alla data del decesso) del defunto ivi già tumulato”.**

Per poter procedere alla tumulazione di resti o ceneri nel loculo/tomba/celletta in cui sia già tumulato altro defunto, occorre l'assenso del concessionario del manufatto oppure, se lo stesso e' deceduto, di tutti i suoi parenti più prossimi di pari grado. In tal caso la rimozione della lapide dovrà essere effettuata a cura del/i richiedente/i.

6. La finitura esterna della sepoltura dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovrà occupare gli spazi circostanti di separazione dalle sepolture attigue. Nelle tumulazioni a terra è consentito apporre una lapide verticale sopra al copri-tomba, di larghezza non superiore a quella del copri-tomba stesso, e di altezza non superiore a 80 cm.; in alternativa è consentito posare statue e/o croci, rientranti nell'altezza massima stabilita. Riguardo alla tumulazione nei loculi di nuova costruzione dei cimiteri comunali, nella tariffa di concessione é compresa l'installazione di lapide in travertino o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune, restando a carico del concessionario l'apposizione dell'epigrafe e/o di altro ornamento (quali portavaso, portafoto, portalume e/o simbolo religioso), nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B del presente regolamento.

#### **Articolo 34**

##### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;
- d) per coloro che avendo fatto richiesta di concessione di un loculo, per immediata necessità, in un cimitero comunale, non abbiano potuto ottenerne la disponibilità per qualsiasi contingente carenza.

Nei casi di cui alle lettere c) e d), è ammessa l'esenzione dal pagamento del canone di cui al primo comma.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 35**

#### **Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco

2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte da settembre ad aprile, salvo i casi in cui esse avvengano per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo art.40.

5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione,
- b) essere trasferito in altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile,
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Sanità n.10/1998

6. Il personale che esegue l'inumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Articolo 36**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1.E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 37**

#### **Esumazione straordinaria**

1.L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. n.285/1990.



3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva –diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 38** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni,  
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero comunale.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti individuati secondo l'art.39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune e in osservanza delle prescrizioni impartite dal dirigente sanitario.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza;

9. E' consentita l'estumulazione straordinaria, su richiesta dei familiari, nelle ipotesi di tumulazione non superiore a sei mesi. In tale caso il concessionario è tenuto a:

- Versare una indennità stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale;
- Versare le spese di estumulazione straordinaria;
- Versare l'importo residuo eventualmente dovuto per il nuovo loculo.

Il nuovo loculo sarà assegnato seguendo l'ordine progressivo così come stabilito al presente regolamento.

### **Articolo 39** **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. n. 2704/1865 e successive modificazioni.

4. Per l'esumazione e l'estumulazione straordinaria di salma è richiesta la presenza del personale sanitario della A.S.L.

## **Articolo 40**

### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. E' consentito il collocamento di una cassetta contenente le ossa anche in un loculo/tomba/celletta ossario ove sia stata o sia da tumulare un familiare (seguendo i criteri stabiliti dal c.5 dell'art.33 e dal c.2 dell'art.56, del presente regolamento). Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto. In tal caso la rimozione e la ricollocazione della lapide dovrà essere effettuata a cura del richiedente.

## **Articolo 41**

### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Tecnico.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **Articolo 42**

### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvista, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

7. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003 ed alla classificazione dell'art. 184, comma 2, lettere E, F del D.lgs 152/2006 nonché del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 72/R del 25/11/2009 e comunque secondo le normative vigenti in materia.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 43 Crematorio**

1. Il Comune per procedere alla cremazione, si avvale del o degli impianti funzionanti più facilmente raggiungibili.

### **Articolo 44**

#### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79 comma 1 del D.P.R. n.285/1990, è rilasciata dall'Ufficiale dello stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ed in particolare dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. Tutto ciò premesso eccetto i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art.3 comma 1 lett.B Legge n.130/2001)
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

- c) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

#### **Articolo 45** **Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, in loculo/tomba o celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. E' consentito il collocamento di una urna cineraria anche in un loculo/tomba e celletta ossario ove sia stata o sia da tumulare un familiare (seguendo i criteri stabiliti dal c.5 dell'art.33 e dal c.2 dell'art.56, del presente regolamento).

4. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art.3 lett. C) e lett. D) della Legge n.130/2001 e di cui all'art.4 della L.R. 29/2004.

5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento

6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art.343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n.1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio Cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna, e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Il secondo esemplare deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Articolo 46** **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art.3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001, ed espresse verbalmente ai propri familiari e da questi attestata con propria dichiarazione conforme, come nel caso di specie.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

7. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso necessita dell'autorizzazione di cui al comma 1 e del nullaosta del comune nel quale deve essere effettuata la dispersione.

## **Articolo 47**

### **Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri**

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà di cui al comma 1.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a. i dati anagrafici di residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d. l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e. la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare al profanazione dell'urna;
- g. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento in cui si richiede l'autorizzazione. la variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo dell'autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a. per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b. per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c. per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d. della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

#### **Articolo 48**

##### **Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### **Articolo 49**

##### **Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del D.P.R. n. 285/1990, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

#### **Articolo 50**

##### **Modalità conservative delle urne cinerarie**

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba, o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm.40 x cm.40 x cm.40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma precedente, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm.40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm.40 tra l'urna e il piano del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

6. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in luogo stabile e garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.

### **Articolo 51**

#### **Cinerario comune**

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, o i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

### **Articolo 52**

#### **Tariffe**

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, possono essere dovuti diritti la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 53**

#### **Controlli e sanzioni**

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art.107 del D.P.R. n.285/1990 nonché dall'art.7.bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 54 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco tramite ordinanza.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutenitiva, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Articolo 55 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, con la sola eccezione dei cani da guida per non vedenti;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Area Tecnico Manutenitiva può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### **Articolo 56 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, consumare cibi o bevande;
  - b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - c) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;



- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 57**

### **Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

## **Articolo 58**

### **Epigrafi e ornamenti**

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti o le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

2. L'iscrizione è consentita solo a seguito dell'occupazione della sepoltura.

3. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

6. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

7. Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva dispone la rimozione di epigrafi e ornamenti che non rispondano alle prescrizioni previste.

## **Articolo 59**

### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbacce.

## **Articolo 60**

### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Area Tecnico –Manutentiva disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall'art.42 in quanto applicabili.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 61 Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.31, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari etti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, tombe di famiglie, ecc.)

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n.285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione laddove sia regolata da schema di contratto –tipo dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata, la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- c) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- d) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

## **Articolo 62**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2. La durata è fissata:

- a) in 60 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Quanto sopra stabilito, non ha effetto per le concessioni di durata superiore stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per la metà del suddetto periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

4. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trent'anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile o dalla prima tumulazione, se antecedente; qualora la concessione sia richiesta per una persona ancora in vita, la decorrenza della stessa coinciderà con la data del suo decesso 5.

## **Articolo 63**

### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art.53 può concedersi sia in presenza di salma, di resti mortali o di ceneri, sia in vita. In tale ultimo caso sarà applicata una maggiorazione sul prezzo della concessione determinata con Deliberazione della Giunta Comunale. La concessione di loculi e di cellette-ossario da intestare a viventi è accordata sempre all'atto del decesso del coniuge, del parente di primo grado o del convivente (se iscritto nello stato di famiglia del defunto alla data del decesso), purchè si tratti di una sepoltura adiacente a quella assegnata per il defunto; negli altri casi è accordata solo a persone residenti che abbiano compiuto i 70 anni di età;

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, secondo i criteri stabiliti con atto della Giunta Comunale, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di tumulazione di defunto il cui coniuge, un parente di primo grado o il convivente (risultante iscritto nello stato di famiglia del defunto alla data del decesso) sia in condizione di invalidità che comporti un impedimento deambulatorio di tipo permanente, risultante da idonea certificazione rilasciata dalla medicina legale della AUSL, l'ufficio preposto potrà assegnare un loculo collocato in posizione più idonea ed accessibile, in deroga all'ordine progressivo, qualora ne sia fatta espressa richiesta.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3 bis. Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla sepoltura assegnata e optare per il loculo immediatamente successivo dietro pagamento di una penale prevista con deliberazione della Giunta Comunale, oltre che della differenza del costo previsto per il nuovo loculo assegnato

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai paragrafi 2°, 3° e 4°, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## **Articolo 64**

### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
- il coniuge
- i generi e le nuore
- i suoceri

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso, facenti parte della medesima costruzione.

7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

## **Articolo 65**

### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

## **Articolo 66**

### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto all'Ufficio Tecnico comunale ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

## **Articolo 67**

### **Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 64, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 64, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, mentre attende la naturale scadenza della concessione, se a tumulazione, .

## **Articolo 68**

### **Rinuncia a concessione a tempo determinato**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:  $1/2N$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 69**

### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/198$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **Articolo 70**

### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 61, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Articolo 71**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 61, a condizione che siano liberi da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 70.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Articolo 72**

**Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**Articolo 73**

**Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 64, quartultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 66, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.65;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Articolo 74**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 63, potrà provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

#### **Articolo 75**

##### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Articolo 76**  
**Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art. 49 e 50 in quanto compatibili.

## **Articolo 77**

### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.

4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva.

8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare lapidi, ricordi, e similari, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

## **Articolo 78**

### **Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere.

## **Articolo 79**

### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 80**

#### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

### **Articolo 81**

#### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva.

### **Articolo 82**

#### **Sospensione dei lavori**

##### **in occasione della commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Articolo 83**

#### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

### **Articolo 84**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Articolo 85 Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

### **Articolo 86 Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 87**

##### **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **Articolo 88**

##### **Mappa**

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

### **Articolo 89**

#### **Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 90**

#### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

### **Articolo 91**

#### **Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta delle annotazioni di cui all'art.89 e del registro di cui all'art. 90, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 88.

### **Articolo 92**

#### **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.



## **CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 93**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'art. 65 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli adempimenti di cui all'art. 67, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 94**

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, cellette, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 95**

#### **Servizio di Polizia Mortuaria**

All'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento concorrono, secondo le rispettive attribuzioni, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

### **Articolo 96**

#### **Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 97**

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

### **Articolo 98**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

### **Articolo 99**

#### **Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. ord. alla G.U. n° 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. N. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n° 24 (G.U. N. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19 agosto 1998).

**Articolo 100**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

**I N D I C E**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Articolo 1 – Oggetto .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 2 - Competenze .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 3 - Responsabilità .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico .....</b>	<b>.....</b>

**CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

<b>Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....</b>	<b>.....</b>
---	--------------

**CAPO III - FERETRI**

<b>Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento .....</b>	<b>.....</b>

#### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso .....	
Articolo 13 - Trasporti Funebri .....	
Articolo 14 - Orario dei trasporti .....	
Articolo 15 - Norme generali per i trasporti .....	
Articolo 16 - Riti religiosi .....	
Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale .....	
Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività .....	
Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	
Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero .....	
Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero. ....	
Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti .....	
Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri .....	

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### **CAPO I - CIMITERI**

Articolo 24 - Elenco cimiteri .....	
Articolo 25 - Disposizioni generali – Vigilanza .....	
Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero .....	
Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	
Articolo 28 – Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.....	
Articolo 29 – Consegna registri al Comune	

#### **CAPO II -DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 30 - Disposizioni generali .....	
Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale .....	

#### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 32 - Inumazione .....	
Articolo 33 - Tumulazione .....	
Articolo 34 - Deposito provvisorio .....	

#### **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie .....	
Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	
Articolo 37 - Esumazione straordinaria .....	
Articolo 38 - Estumulazioni .....	
Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	
Articolo 40 - Raccolta delle ossa .....	
Articolo 41 - Oggetti da recuperare .....	
Articolo 42 - Disponibilità dei materiali .....	

#### **CAPO V - CREMAZIONE**

Articolo 43 - Crematorio .....	
Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	
Articolo 45 - Urne cinerarie .....	
Articolo 46 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	
Articolo 47 – Autorizzazione all’affidamento familiare delle ceneri.....	
Articolo 48 – Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.....	

Articolo 49 – Trasposto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	
Articolo 50 – Modalità conservative delle urne cinerarie.....	
Articolo 51 – Cinerario comune.....	
Articolo 52 – Tariffe.....	
Articolo 53 – Controlli e sanzioni.....	

#### **CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 54 - Orario .....	
Articolo 55 - Disciplina dell'ingresso .....	
Articolo 56 - Divieti speciali .....	
Articolo 57 - Riti funebri .....	
Articolo 58 – Epigrafi e ornamenti.....	
Articolo 59 - Fiori e piante ornamentali .....	
Articolo 60 - Materiali ornamentali .....	

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 61 - Sepolture private .....	
Articolo 62 - Durata delle concessioni .....	
Articolo 63 - Modalità di concessione .....	
Articolo 64 - Uso delle sepolture private .....	
Articolo 65 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione .....	
Articolo 66 - Costruzione dell'opera – Termini .....	

#### **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Articolo 67 - Divisione, Subentri .....	
Articolo 68 - Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	
Articolo 69 - Rinuncia a concessione di aree libere .....	
Articolo 70 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	
Articolo 71 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....	

#### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Articolo 72 - Revoca .....	
Articolo 73 - Decadenza .....	
Articolo 74 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....	
Articolo 75 - Estinzione .....	

### **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 76 - Accesso al cimitero .....	
Articolo 77 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	
Articolo 78 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....	
Articolo 79 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....	
Articolo 80 - Introduzione e deposito di materiali .....	
Articolo 81 - Orario di lavoro .....	
Articolo 82 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti .....	

<b>Articolo 83 - Vigilanza .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri .....</b>	<b>.....</b>

**CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI**

<b>Articolo 85 - Funzioni – Licenza .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 86 - Divieti .....</b>	<b>.....</b>

**TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

<b>Articolo 87 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 88 - Mappa .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 89 - Annotazioni in mappa .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 90 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 91 - Schedario dei defunti .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 92 - Scadenario delle concessioni .....</b>	<b>.....</b>

**CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Articolo 93 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 94 - Cautele .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 95 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 96 - Concessioni pregresse .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 97 - Sepulture private a tumulazioni pregresse –Mutamento del rapporto concessorio</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 98 - Tariffe .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 99 - Norma finale e di rinvio .....</b>	<b>.....</b>
<b>Articolo 100 – Entrata in vigore .....</b>	<b>.....</b>